



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO

SEZIONE 18

SEZIONE

N° 18

REG.GENERALE

N° 4592/2018

UDIENZA DEL

25/01/2019 ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ERCOLANI	GIORGIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CLERICI	MAURO	Relatore
<input type="checkbox"/>	D'ARCANGELO	FABRIZIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

N°

1085

PRONUNCIATA IL:

25/01/19

**DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL**

11/03/19

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 4592/2018
depositato il 10/09/2018

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06820189016174718000 IRPEF-ALTRO
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06820189016174718000 IVA-ALTRO
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06820189016174718000 IRAP
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06820189016174718000 TARSU/TIA
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06820189016174718000 IRPEF-ALTRO
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06820189016174718000 IVA-ALTRO
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06820189016174718000 IRAP
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06820189016174718000 TARSU/TIA
contro:

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - MILANO
VIA GREZAR, 14 00154 ROMA

difeso da:
VINCENZO

VIA

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06820189016174718000 IRPEF-ALTRO
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06820189016174718000 IVA-ALTRO
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06820189016174718000 IRAP
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06820189016174718000 TARSU/TIA
contro:

COMUNE DI MILANO
PIAZZA DELLA SCALA 2 20121 MILANO



(segue)

SEZIONE

N° 18

REG.GENERALE

N° 4592/2018

UDIENZA DEL

25/01/2019 ore 09:30

proposto dai ricorrenti:

F

\

difeso da:

DE NARO PAPA AVV.CARLO MARIA VINCENZO

difeso da:

MANGIARACINA AVV.GIORGIO

..... impugna l'intimazione di pagamento n. 068 2018 9016174718 000, relativa a n. 27 cartelle di pagamento, asseritamente notificate tra l'11.11.2004 e il 21.3.2017. Deduce motivi di impugnazione compendiatamente come di seguito:

1) in relazione a sei cartelle di pagamento (n. 0682004354934051000 not. l'11.1.2004, n. 06820060023485552000 not. il 2.5.2006, n. 0682006222439038000 not. il 3.10.2006, n. 0682006274039478000 not. il 15.1.2007, n. 0682008351270280000 not. il 12.3.2009, n. 06820100179603263000 not. il 21.4.2010) portanti importi per sanzioni per omessi pagamenti, prescrizione della pretesa per decorso di oltre cinque anni dalla notificazione delle cartelle;

2) in relazione a quattro cartelle di pagamento (n. 06820050307325516000 not. il 13.3.2006, n. 0682006127868146000 not. il 24.5.2006, n. 068200627537426000 not. il 23.11.2006, n. 06820100476773645000 not. il 16.7.2010) portanti importi per tassa rifiuti, prescrizione della pretesa per decorso di oltre cinque anni dalla notificazione delle cartelle;

3) in relazione a quattro cartelle di pagamento (n. 06820150095297458000 not. il 9.11.2016, n. 06820160106746549000 not. il 21.10.2016, n. 0682016121437923000 not. il 23.11.2016, n. 06820170020375311000 not. il 21.3.2017) notificate a mezzo pec, inesistenza dell'atto perché mere copie prive di firma digitale;

4) in relazione a ventun cartelle di pagamento (n. 06820050307325516000 not. il 13.3.2006, n. 0682006127868146000 not. il 24.5.2006, n. 068200627537426000 not. il 23.11.2006, n. 06820060023485552000 not. il 2.5.2006, n. 0682006222439038000 not. il 3.10.2006, n. 0682006274039478000 not. il 15.1.2007, n. 06820080015858508000 not. il 22.2.2008, n. 06820080277441931000 not. il 23.7.2008, n. 06820080297923258000 not. il 29.9.2008, n. 0682008351270280000 not. il 12.3.2009, n. 06820100476773645000 not. il 16.7.2010, n. 06820100179603263000 not. il 21.4.2010, n. 06820110001162732000 not. il 26.1.2011, n. 06820110011970443000 not. il 7.2.2011, n. 06820110025037347000 not. il 22.2.2011, n. 06820110434074904000 not. il 13.1.2012, n. 06820120203801930000 not. il 21.9.2012, n. 06820120240159872000 not. il 18.12.2012, n. 06820130215901617000 not. il 3.7.2014, n. 06820130221776280000 not. il 14.8.2014, n. 06820140092147813000 not. il 3.2.2015) inesistenza della notificazione,

5) in relazione alla intimazione di pagamento, nullità dell'atto per difetto di motivazione in quanto non riporta il calcolo degli interessi.

Chiede in conclusione l'annullamento dell'atto impugnato.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale II di Milano, si è costituita in giudizio, controdeducendo:

- in via pregiudiziale, parziale inammissibilità del ricorso in relazione alla cartella n. 06820080015858508 – relativa ad Iva ed Irpef - per definitività della sentenza sulla stessa emessa dalla CTP di Milano n. 139/2009
- mancanza di legittimazione passiva, per quanto concerne i profili di competenza dell'Agente della riscossione;
- infondatezza nel merito per quanto attiene le eccezioni relative alla firma digitale e alla mancanza di motivazione.

L'Ufficio chiede pertanto il rigetto del ricorso.

Venendo ora ai motivi residui, si rileva che:

1) l'eccezione di compiuta prescrizione della pretesa erariale per decorso di oltre cinque anni dalla notificazione delle cartelle - portanti importi per sanzioni per omessi pagamenti - n. 0682004354934051000 not. l'11.1.2004, n. 06820060023485552000 not. il 2.5.2006, n. 0682006222439038000 not. il 3.10.2006, n. 0682006274039478000 not. il 15.1.2007, n. 0682008351270280000 not. il 12.3.2009, è fondata, laddove il decorso della prescrizione per la cartella n. 06820100179603263000 not. il 21.4.2010 risulta tempestivamente interrotto dalla notificazione delle intimazioni di pagamento intervenute nel corso degli anni 2014, 2015 e 2017;

2) l'eccezione di compiuta prescrizione della pretesa erariale per decorso di oltre cinque anni dalla notificazione delle cartelle - portanti importi per tassa rifiuti - n. 06820050307325516000 not. il 13.3.2006, n. 0682006127868146000 not. il 24.5.2006, n. 068200627537426000 not. il 23.11.2006, è fondata, laddove il decorso della prescrizione per la cartella n. 06820100476773645000 not. il 16.7.2010 risulta tempestivamente interrotto dalla notificazione delle intimazioni di pagamento intervenute nel corso degli anni 2014, 2015 e 2017.

La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione accoglie in parte il ricorso come in motivazione; compensa le spese del giudizio.

Milano, 25.1.2019

Il Presidente
Giorgio Ercolani



Il Giudice estensore
Mauro Clerici

